

- Originale
 Copia

COMUNE DI ROVESCALA

Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza pubblica ordinaria in prima convocazione – Seduta del 30.07.2013

N. 21 Del 30.07.2013	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI
---------------------------------------	---

L'anno duemilatredecim il giorno trenta del mese di luglio alle ore 21,05 nella sala delle adunanze consiliari, con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

		Presente	Assente
PORTINARI	ANDREA LUCA	X	
BALDENCHINI	MARIO	X	
BERGONZI	GIOVANNA	X	
DELMONICO	GUSTAVO	X	
FERRARA	BRUNO	X	
FERRARA	DANIELA	X	
ORLANDI	SILVANA	X	
VERCESI	MARIA CRISTINA	X	
CASTELLINI	GIUSEPPE		X
PISSINI	ANTONELLA	X	

Partecipa il Segretario comunale Sig. CONCETTINA D.ssa POLIZZI ;

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PORTINARI ANDREA LUCA - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno :

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. **I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;***

VISTO l'art. 1, comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 giugno 2013 ed ulteriormente prorogato al 30/09/2013 con decreto 6 giugno 2013 n. 64;

Preso atto dello schema di regolamento che disciplina il tributo sui servizi, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22

dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

RITENUTO opportuno fare proprio tale schema al fine di disciplinare le modalità di applicazione del tributo per i servizi indivisibili prestati dai Comuni sul territorio comunale, specificando che la data di decorrenza dell'applicazione di tale regolamento deve individuarsi nel 1° gennaio 2013;

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Funzionari Responsabili in relazione alle proprie competenze, ai sensi degli artt. 49 e 97 del TUEL n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Visto il D. Lgs. n. 267/00;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge ;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
5. Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime e favorevole. la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI**

INDICE



- Art. 1* *Oggetto e scopo del regolamento*
- Art. 2* Istituzione del tributo sui servizi
- Art. 3* ***Presupposto oggettivo del tributo sui servizi e determinazione della relativa tariffa***
- Art. 4* Soggetto attivo del tributo
- Art. 5* ***Soggetto passivo del tributo***
- Art. 6* Decorrenza del tributo sui servizi
- Art. 7* Esclusioni e agevolazioni
- Art. 8* *Riscossione del tributo sui servizi*
- Art. 9* Minimi riscuotibili
- Art. 10* ***Sgravio del tributo***
- Art. 11* *Funzionario responsabile*
- Art. 12* ***Normativa di rinvio***
- Art. 13* ***Efficacia del regolamento***

Articolo 1
Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di ROVESCALA, del Tributo sui servizi di cui all'articolo 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Articolo 2
Istituzione del tributo sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituito il Tributo comunale su rifiuti, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni.
2. L'applicazione del tributo sui servizi è disciplinata dall'articolo 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative del tributo sui rifiuti, sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Articolo 3
**Presupposto oggettivo del tributo sui servizi
e determinazione della relativa tariffa**

1. Il tributo sui servizi è costituito da una maggiorazione applicata alla tariffa del tributo sui rifiuti, pari a 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile, come individuata dalle relative norme di legge e regolamentari.

Articolo 4
Soggetto attivo del tributo

1. La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, pur essendo versata al Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo sui rifiuti, è riservata integralmente allo Stato.
2. Il Consiglio Comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro al metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

Articolo 5
Soggetto passivo del tributo

1. Il tributo sui servizi è dovuto dal soggetto tenuto al versamento del tributo sui rifiuti, così come individuato dalle relative norme di legge e regolamentari, sulla base di una tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il tributo sui servizi è dovuto anche da parte dei soggetti tenuti a provvedere al versamento del tributo giornaliero di smaltimento.

3. L'importo dovuto a titolo di tributo sui servizi non è invece computato ai fini dell'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 D.Lgs. 504/1992, ove applicato.



Articolo 6

Decorrenza del tributo sui servizi

1. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo sui rifiuti e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato, e segue le medesime procedure previste ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti.

Articolo 7

Esclusioni e agevolazioni

1. Le esclusioni, esenzioni ed agevolazioni previste dalle norme statali e regolamentari in relazione al tributo sui rifiuti si applicano anche alla maggiorazione dovuta a titolo di tributo sui servizi, ad eccezione delle riduzioni tariffarie accordate a fronte delle modalità di smaltimento dei rifiuti adottate dal contribuente, che determinino la riduzione del quantitativo dei rifiuti prodotti ovvero l'avvio autonomo allo smaltimento dei rifiuti.

2. Ai sensi dell'articolo 14, commi 17 e 18 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, si applicano anche alla maggiorazione dovuta a titolo di tributo sui servizi le riduzioni del tributo sui rifiuti legate al compostaggio domestico ed all'avvio al recupero dei rifiuti assimilati da parte del produttore.

Articolo 8

Riscossione del tributo sui servizi

1. Il tributo sui servizi è versato in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo sui rifiuti, mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui all'articolo 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 9

Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario del tributo sui servizi non sono soggetti all'applicazione di minimi, trattandosi di tributo che viene riscosso a titolo di maggiorazione del tributo sui rifiuti.

2. Il versamento del tributo sui servizi non è quindi dovuto quando l'importo di tale tributo, sommato a quello dovuto a titolo di tributo sui rifiuti, non superi l'importo minimo previsto dal vigente regolamento delle entrate, ovvero dallo specifico regolamento del tributo sui rifiuti.

Articolo 10

Sgravio del tributo

1. Lo sgravio del tributo sui servizi richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva ai fini del tributo sui rifiuti, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla ricezione dell'avviso o della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.

2. Il rimborso del tributo sui servizi può avvenire mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte dell'Ufficio tributi.

3. Nel caso non risultino dovute ulteriori somme a titolo di tributo sui servizi, il rimborso delle maggiori somme versate a tale titolo potrà essere disposta dal Comune soltanto a seguito della messa a disposizione delle relative somme da parte dello Stato.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.



Articolo 11 Funzionario responsabile

1. Tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al tributo sui servizi spettano al Funzionario responsabile del tributo sui rifiuti.

Articolo 12 Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 13 Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'articolo 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2013**, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) e alla legge n. 6 giugno 2013 n. 64, di conversione del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, in osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'articolo 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

Letto, approvato e sottoscritto.



Il Presidente
PORTINARI ANDREA LUCA

Il Segretario
POLIZZI D.ssa CONCETTINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi .

Data, 07.08.2013

Il Segretario
POLIZZI D.ssa CONCETTINA

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il .

- per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.200 n. 267

Il Segretario

Data_____

(1) Copia conforme all'originale.

Il Segretario

Data__
